



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 15 Reg.

del 21/01/2026

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 del dipendente del comune di Castelmola Geo. Giovanni Gullotta per mesi tre – Approvazione schema convenzione.

L'anno duemilaventisei il giorno 21 del mese di **Gennaio** alle ore 12:50 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze		
1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni <i>DA LIBRO</i>	Vice Sindaco	P
3. Rigano Roberta <i>DA LIBRO</i>	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario <i>DA LIBRO</i>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: LO CASCIO.

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Miano Rosaria*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale, nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con Delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risulta presente nella casa comunale: il Sindaco Domenico Aliberti,

Risultano collegati da remoto: il Vice Sindaco Foti G., l'Assessore Rigano R. e l'Assessore Trischitta R.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Proposta da sottoporre alla Giunta Municipale

Oggetto: Utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 del dipendente del comune di Castelmola Geo. Giovanni Gullotta per mesi tre – Approvazione schema convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio attualizzato;

Con deliberazione n. 146/2024, in data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha approvato, con precisazioni e prescrizioni, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione consiliare n. 14 del 10 gennaio 2017;

- Con deliberazione n. 23 del 02.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2025-2027;
- Con deliberazione n. 24 del 02.12.2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025, pubblicato sulla GURI – serie generale n. 302 del 31.12.2025 con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026 e autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sino alla data di cui al comma 1

Dato atto che i posti di Istruttore geometra e Funzionario tecnico previsti in dotazione organica sono vacanti;

Valutata l'urgente necessità di disporre dell'attività di un tecnico comunale;

Acquisita la disponibilità del comune di Castelmola per un utilizzo temporaneo congiunto del dipendente Geom. Giovanni Gullotta – Area Istruttore - per n. 3 ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo (36), come da nota assunta al prot. n. 953 del 20/01/2026

ATTESO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 89, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, a mente del quale, *“ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

VISTO l'articolo 1, comma 124, della legge 145/2018 che stabilisce *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*

VISTO l'articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022, rubricato *“Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione”*, che così recita

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL. 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle

ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; 33 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente”;

PRECISATO che l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non produce effetti in ordine al rapporto di immedesimazione organica e allo stato giuridico, non realizzandosi alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

CHE, in particolare, l'istituto in oggetto, c.d. scavalco condiviso, individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un'assunzione.

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, con la quale precisato che l'istituto in parola “*trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo*”;

DATO ATTO che le spese sostenute *pro quota* da questo Ente dovranno essere computate in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

CHE, non costituendo un nuovo rapporto di lavoro e non configurandosi come assunzione, l'utilizzo dello scavalco può essere attivato anche in mancanza dei documenti contabili e non necessita dell'autorizzazione della commissione per la Stabilità finanziaria per gli enti locali (COSFEL) di cui all'art. 155 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione Corte dei conti - Sezione Autonomie - 10/SEZAUT/2020/QMIG recante: “*Applicabilità del divieto temporaneo di assunzioni, ex art. 9, comma 1 – quinquies, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, all'istituto della “Scavalco condiviso” in cui si legge “...nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito “il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis”. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa*

complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo...";

PRECISATO che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale continua a essere gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso in assoluta autonomia e senza alcuna modificazione o novazione, oggettiva o soggettiva, dello stesso;

CHE la convenzione prevista dalla disposizione contrattuale per la realizzazione dell'istituto è volta unicamente a disciplinare tempi e modi attraverso i quali l'attività lavorativa svolta presso l'Ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e la ripartizione dell'onere in proporzione all'utilizzo;

Dato atto che il Geom. Gullotta ha reso il proprio assenso all'utilizzo congiunto, come firma apposta per accettazione in calce alla nota prot. n. 953 del 20/01/2026;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i., nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il CCNL Funzioni Locali personale non dirigente 16 novembre 2022

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

- 1) Di DARE ATTO che la premessa è parte sostanziale e integrale della presente deliberazione costituendone motivazione giuridica, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i..
- 2) Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, di potenziare l'area tecnica con l'utilizzo congiunto di personale mediante stipula di una convenzione ex art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022.
- 3) DI APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'utilizzo per mesi tre, tramite l'istituto dello scavalco condiviso di cui all'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni 22/01/2004, del dipendente del comune di Castelmola, Geom. Giovanni Gullotta – Area istruttore - e per una parte dell'orario d'obbligo pari a tre ore settimanali (c.d. scavalco condiviso).
- 4) DI DARE ATTO che, in virtù della Convenzione predetta, il dipendente sarà utilizzato, secondo le mansioni proprie dell'area di inquadramento di appartenenza, per l'espletamento delle attività di competenza dell'Area Tecnica.
- 5) DI DARE ATTO che la spesa corrispondente alle tre ore settimanali lavorate dal dipendente presso questo Comune saranno rimborsate al comune di Castelmola, previa richiesta.
- 6) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa, n.q. di Responsabile Ufficio Personale, la sottoscrizione della Convenzione di che trattasi.
- 7) Di TRASMETTERE la presente al comune di Castelmola per i provvedimenti di competenza

- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge regionale n. 44/1991, stante l'urgenza.



IL Proponete

A handwritten signature in black ink, positioned to the right of the text 'IL Proponete'.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE _____

Favelloni

Li _____



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquareo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE _____

Favelloni

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____



Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO E IL COMUNE DI CASTELMOLA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DEL COMUNE DI CASTELMOLA (art. 23 CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021)

L'anno duemilaventivesimi, il giorno del mese di Gennaio, presso la sede comunale di si sottoscrive la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

Il COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (Ente utilizzatore) codice

fiscale, rappresentato da....., il quale agisce non in

proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta,

nella sua qualifica di

Il COMUNE DI CASTELMOLA (Ente di provenienza) codice fiscale

rappresentato da..... il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo

interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica

di

PREMESSO CHE

il Comune di Sant'Alessio Siculo con nota prot. n. 937 del 19.01.2026, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, chiedeva al comune di Castelmola la disponibilità per l'utilizzo condiviso di cui all'art. 23 CCNL 16/11/2022 di un Istruttore per un periodo di mesi tre, eventualmente prorogabile, e per una parte dell'orario d'obbligo pari almeno a tre ore settimanali (c.d. scavalco condiviso).

Il comune di Castelmola con nota prot. n. 953 del 20/01/2026 dava il proprio consenso all'utilizzo temporaneo in forma congiunta per un periodo di mesi tre per n. 3 ore settimanali, all'interno dell'orario d'obbligo;

Il comune di Sant'Alessio Siculo, con deliberazione di Giunta Comunale numero..... del, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha approvato il presente schema di convenzione;

che il Comune di Castelmola con deliberazione di Giunta Comunale numero..... del, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha approvato il presente schema di convenzione;

che l'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2019/2021 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri Enti cui si applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto e fine

La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali personale non dirigente 2019 – 2021 al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi

istituzionali degli Enti stipulanti e conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale.

Tale atto disciplina la gestione del personale, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

il comune di Castelmola autorizza il dipendente a tempo indeterminato Geom. Giovanni Gullotta , Istruttore (ex C , nato a il CF..... a prestare una parte del lavoro d'obbligo presso il comune di Sant'Alessio Siculo.

Articolo 2. Modalità operative

la dipendente del comune di Castelmola, Geom. Gullotta presterà tre ore settimanali all'interno dell'orario d'obbligo presso il comune di Sant'Alessio Siculo.

In conseguenza di quanto sopra, il predetto dipendente effettuerà la sua attività:

a) n. 33 (trenta) ore settimanali presso il comune di Castelmola (ente di provenienza);

b) n. 3 (sei) ore settimanali presso il comune di Sant'Alessio Siculo (ente utilizzatore)

L'individuazione delle giornate/ore di espletamento dell'attività presso il comune di Sant'Alessio Siculo sarà gestito e concordato direttamente tra l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore, nel rispetto delle esigenze di entrambi gli Enti.

Articolo 3. Posizione (EQ) e indennità

la dipendente può essere incaricata di posizione organizzativa (EQ) in entrambi gli Enti, ovvero in uno solo, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 23 CCNL 16/11/2022, in ordine alla quantificazione delle relative indennità. L'eventuale incarico di Responsabile di area – P.O. /EQ rimane prerogativa di ogni singolo Comune.

Eventuali compensi di retribuzione variabile vengono inseriti nella busta paga privi autonomi atti di ogni singolo Ente.

Articolo 4. Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo, e il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso, cui competerà, oltre alla concessione delle ferie previa intesa con l'Ente utilizzatore, anche il potere disciplinare e l'attribuzione di ogni status legato alla carriera.

Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Il comune utilizzatore dovrà comunicare tempestivamente al comune di Castelmola eventuali circostanze suscettibili di incidere sul rapporto di lavoro.

In ordine invece alle prestazioni eseguite presso il Comune di Sant'Alessio Siculo, il dipendente soggiace al potere gestionale dell'Ente utilizzatore, al quale competerà - in ordine alle prestazioni espletate sotto la propria direzione - la valutazione della prestazione lavorativa del dipendente ai fini della erogazione del salario accessorio, che avverrà sempre a cura dell'ente di appartenenza.

Il trattamento economico verrà erogato dal comune di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili all'Area di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

Articolo 5. Rapporti finanziari

La retribuzione lorda del dipendente sarà corrisposta dall'Ente di provenienza (comune di Castelmola), ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, salvo rimborso per la quota parte a carico del comune di Sant'Alessio Siculo, previa richiesta.

Ciascun comune stabilirà ed erogherà direttamente eventuale indennità di posizione e di risultato di propria competenza.

Ciascun comune provvederà ad erogare l'indennità di risultato parametrata in base alle proprie capacità e vincoli.

Il Comune di Sant'Alessio Siculo corrisponderà al comune di Castelmola il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 3 ore di lavoro settimanale prestate in favore all'Ente nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13° mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, sarà erogata su richiesta del comune di provenienza.

Rimangono a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Articolo 6. Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione avrà durata di mesi tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo espresse proroghe, formalizzate con scambio di lettere tra i rappresentanti legali.

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a) a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte del dipendente dei doveri di ufficio;
- b) per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- d) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- e) su richiesta scritta della dipendente
- f) per casi di forza maggiore.

La risoluzione / recesso / rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec di almeno cinque giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Articolo 7. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli; alla stessa si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 8. Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.
2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Articolo 9. Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642. Essa sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di Sant'Alessio Siculo

Per il Comune di Castelmola

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale

F.to Fiori

F.to ALBERICI

F.to Miano

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

il _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Al capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 21-01-2026



F.to Il Segretario Comunale

Miano